

Tribunale di Milano. Il caso di un aumento di capitale contestato oltre dieci anni dopo la sua emissione

## Quote Srl, possibile l'usucapione

*Il presupposto essenziale è che l'acquisto sia avvenuto in buona fede*

L'esercizio, protratto per oltre dieci anni, di tutti i diritti inerenti la qualità di **socio di Srl** determina l'**usucapione** della relativa quota di **partecipazione al capitale sociale** della Srl medesima acquistata in buona fede. È quanto deciso dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 3398 del 13 marzo 2015. L'inusuale caso giunto all'esame della corte milanese è quello di una Srl che aveva deliberato un aumento di capitale sociale seguito dalle relative sottoscrizioni e dai conseguenti versamenti da parte dei soggetti che vi aderirono.

All'esito di questa operazione, il capitale sociale venne suddiviso (semplificando la reale vicenda con un esempio che ne faciliti la comprensione) tra tre soci (Tizio, Caio e Sempronio), cui vennero rispettivamente attribuite quote del 50, del 48 e del due per cento. Senonchè, dopo oltre 10 anni dalla conclusione dell'operazione di aumento del capitale sociale, il socio Sempronio, cui era stata attribuita la quota del due per cento, sostenne che la ripartizione del capitale sociale, conseguente all'esecuzione dell'aumento, era erronea, asserendo di aver effettuato all'epoca un versamento di denaro tale da ottenere la quota di partecipazione non del due ma dell'otto per cento. Pertanto Sempronio pretese – sulla base dei versamenti effettuati da ciascuno dei soggetti partecipanti all'aumento del capitale sociale – che la quota del socio Caio venisse ridotta dal 48 al 42 per cento e che a sè stesso fosse appunto riconosciuta una quota dell'otto per cento, ferma restando quella del 50 per cento in capo al socio Tizio. Il tribunale ha rigettato questa pretesa, in base alla considerazione che il socio Caio aveva per oltre dieci anni esercitato i diritti sociali inerenti la quota del 48 per cento (da lui acquisita in buona fede) e che, pertanto, aveva usucapito la porzione di questa quota pretesa da Sempronio in "restituzione". Per il tribunale, infatti, sul presupposto che «la quota di partecipazione in una società» deve essere «considerata come una cosa mobile» è «pianamente applicabile anche alle partecipazioni societarie la regola di cui all'articolo 1161 del Codice civile secondo la quale la proprietà dei beni mobili si acquista in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede» (lo stato di buona fede è presunto, ai sensi dell'articolo 1147 codice civile, con la conseguenza che non deve essere dimostrato e che grava su chi vuole contestare l'altrui buona fede l'onere di provarne la non sussistenza).

Secondo il tribunale milanese, la quota di partecipazione in una società è, pertanto, da considerarsi come una cosa mobile: a tal riguardo, il tribunale ha ricordato che, in tal senso, si è espressa la giurisprudenza in modo costante, affermando che «le quote sociali, sia delle società di capitali che delle società di persone costituiscono posizioni contrattuali "obbiettivate", suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo "valore di scambio" che consente di qualificarle come "beni giuridici"» (Cassazione, 7409/1986).

Il tribunale ha sottolineato anche che, secondo la sentenza di Cassazione n. 15605/2002, le obiezioni mosse, in passato, alla possibilità che "situazioni giuridiche" soggettive possano essere assunte direttamente quale "oggetto" di rapporti giuridici (peraltro non unanimemente condivise), sono ormai destinate a cadere di fronte all'esplicita considerazione, da parte del legislatore, delle forme di investimento di natura finanziaria (che si configurano come rapporti contrattuali, per lo più atipici, aventi ad oggetto lo scambio tra un bene presente, costituito da denaro, e un bene futuro, a sua volta rappresentato da somme di denaro) quale prodotto finanziario (e, quindi, come "entità" suscettibili di appartenenza e di negoziazione), a prescindere dalla circostanza che esse siano, o meno, rappresentate da un documento.

In conclusione non vi sono pertanto ostacoli ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari dirette

a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani